

Sentenza n. 12374/2021

ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 23 10 co L/24/11/81 n. 689



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SECONDA SEZIONE

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Mariateresa Gitto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 57561/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto:

Opposizione a preavviso di fermo amministrativo

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Proietti Toppi

Parte Ricorrente

CONTRO

Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

NONCHE'

Roma Capitale, in persona del Sindaco, rappresentata e difesa dal
Funzionario Delegato Dott.ssa [REDACTED]

Parte Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED], con ricorso, ha proposto opposizione avverso il provvedimento di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 09780201900007931000 del 22.03.2019 sull'autovettura Renault Clio di sua proprietà, targata [REDACTED], relativo anche alle cartella di pagamento n. 09720170001052762000.

Si sono costituite in giudizio le resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale.

Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione proposta. Secondo l'orientamento affermato dalla Suprema Corte a Sez. unite (Cassazione Civile Sez.Un. del 07 maggio 2010 n. 11087) " *Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di*


Lt 12374/m
Rh. 57561/19

2012

fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese". Il preavviso di fermo costituisce un atto unico, proprio dell'esattore che lo stesso esegue, ai sensi della Nota della Agenzia delle Entrate n.57413 del 09-04-03, ribadita con la risoluzione n. 2/E del 9.01.06, che comporta in caso di mancato pagamento l'automatica iscrizione del provvedimento di fermo dei beni iscritti nei pubblici registri direttamente riconducibili al debitore e/o ai suoi coobbligati. In sostanza, per gli effetti che ne derivano, può dirsi equivalente al fermo di cui preannuncia l'esecuzione. Pertanto dallo stesso possono derivare danni immediati nella sfera giuridica del contribuente.

Sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace.

In conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nell'Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, con riferimento al fermo amministrativo, con principi applicabili anche al preavviso di fermo, il fermo rappresenta una " *misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria*". In tal senso si era già espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sentenza n. 14831 del 05.06.2008) la quale , nell'effettuare la disamina tra le varie tesi relative alla natura del fermo amministrativo, ai fini di dirimere la questione del riparto di giurisdizione tra Commissione Tributaria e Giudice Ordinario,



aveva escluso che il fermo rientrasse tra gli atti di esecuzione forzata. Nella richiamata sentenza la Suprema Corte a Sezioni Unite così statuiva: *"Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, queste Sezioni Unite, anteriormente alla surricordata modifica dell'art. 19 del medesimo decreto, avevano ritenuto che in ordine al fermo di beni mobili registrati disciplinato dall'art. 86, D.P.R. n. 602 del 1973, sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il fermo «è preordinato all'espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito» (Cass. S.U. ord. nn, 2053 e 14701 del 2006). Questa esegesi non può oggi essere mantenuta di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da alcuni alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, che nel D.P.R. n. 602 del 1973 trova la propria tipizzante disciplina nel capo II del titolo II (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo III, del medesimo titolo)".*

Deve ritenersi, pertanto, che la competenza relativa alla presente azione, appartenga funzionalmente, al Giudice di Pace.

[REDACTED]

All'udienza del 26.05.2021 la causa è stata decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.

Dalla produzione versata in atti dall'Ader è emerso che la notifica della cartella di pagamento n. 09720170001052762000 è irrituale.

Infatti, dalla relata di notifica, risulta che la cartella in esame è stata in data 18.05.2017, a cura del messo notificatore sig.B [REDACTED], depositata presso la Casa Comunale per temporanea assenza della destinataria.

Si rileva che in atti vi sono due avvisi di deposito di cui uno riporta la data del 26.06.2017 ed è sottoscritto da un altro messo notificatore sig.ra R [REDACTED] M [REDACTED] e l'altro la data 30.11.2017 con la sottoscrizione di altro messo notificatore S [REDACTED] F [REDACTED].

Per cui non vi è coincidenza tra il messo notificatore che ha effettuato la notifica della cartella in esame e quello che ha depositato presso la Casa Comunale.

Sul punto si precisa che l'art. 45 della L. 112/1999 prevede testualmente: *"1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. 2. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire".*

In ogni caso si rileva che l'ultimo avviso della spedizione è stato inviato alla ricorrente ma non vi è prova della ricezione.

Infatti è stato prodotto una ricevuta il cui frontespizio nel riquadro relativo al mancato recapito risulta completamente in bianco senza data e firma.

Per cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha provato la regolare notifica della cartella di pagamento sopra indicata sottesa all'atto impugnato.

Si rileva, pertanto, che all'atto della notifica dell'atto impugnato (25.09.2019) le sanzioni relative al verbale n. 33130286002 del 07.08.2013 sotteso alla cartella di pagamento si erano già prescritte, essendo decorsi più di cinque anni dall'emissione della contestazione della violazione al CdS. E' noto che per le sanzioni amministrative il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"). Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio, da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, secondo cui, in materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte dell'Ente impositore per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazioni al codice della strada, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. 602/1973, ma solo la prescrizione quinquennale prevista sia dall'art. 209 C.d.S., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall'art. 28 della l. 689/1981, per le sanzioni in genere rivenienti da illeciti amministrativi (Cass. sentenza n. 23251, 17 novembre 2005- Ord. 20213 del 2015).

Ne consegue, pertanto, che l'Agenzia delle Entrate -Riscossione non abbia dimostrato il regolare espletamento dell'attività inerente al fermo

amministrativo, che per effetto della mancata notifica della cartella di pagamento n. 09720170001052762000 risulta non valida sotto il profilo formale e sostanziale.

Difatti, con l'annullamento della cartella di pagamento relativa al preavviso di fermo impugnato, si determina l'integrale annullamento del preavviso di fermo, il quale costituisce un atto unico dell'esattore che lo esegue ai sensi della Nota della Agenzia delle Entrate nr. 57413 del 09.04.2003, che prevede in caso di mancato pagamento, l'iscrizione del provvedimento di fermo dei beni iscritti nei pubblici registri del debitore.

Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto con l'annullamento del preavviso di fermo impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza .

PQM

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Mariateresa Gitto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] così provvede:

Accoglie il ricorso ed annulla il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 09780201900007931000 relativo anche alle cartella di pagamento n. 09720170001052762000 le cui sanzioni amministrative risultano prescritte.

Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di cui € 243,00 di cui € 200,00 per compensi ed €43,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Roma 26/05/2021

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Mariateresa Gitto

